Conto Corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno 68°** Roma - Lunedì, 31 gennaio 1927 - Anno V **Numero 24**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI

215. — REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2278.
**Approvazione dello statuto della Regia università di Pisa** . . . . . Pag. 410

216. — REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2353.
**Sostituzione della tabella n. 6 annessa al regolamento sulle indennità aeronautiche** . . . . . Pag. 424

217. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 2333.
**Autorizzazione ad accettare un'offerta per l'incremento della Fondazione «Cesare Custo» per gli orfani dei militari della Regia guardia di finanza** . . . . Pag. 424

218. — REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2336.
**Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia nazionale di scherma, in Napoli** . . . . . Pag. 424

219. — REGIO DECRETO 5 dicembre 1926, n. 2337.
**Approvazione dello statuto dell'Ospedale «Andrea Gallino», in Pontedecimo** . . . . . Pag. 424

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1926.
**Concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo «War»** . . . . . Pag. 425

### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

**Ministero degli affari esteri:** R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, che dà esecuzione alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925 tra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria . . . . Pag. 427

**Ministero delle finanze:** R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua dovuta al Tesoro sul provento delle tasse portuali . . . . . Pag. 427

**Ministero delle comunicazioni:** R. decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, che determina le facoltà e le attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati di esercizio delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 427

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Scambio di ratifiche del Patto d'amicizia e di sicurezza italo-albanese . . . . . Pag. 428

**Ministero delle finanze:**
- Dazi doganali . . . . . Pag. 428
- Media dei cambi e delle rendite . . . . . Pag. 428
- Smarrimento di ricevute (Elenco n. 30). . . . . Pag. 428
- Smarrimento di certificati (Elenco n. 30-bis) . . . . Pag. 428

### BANDI DI CONCORSO

**Ministero degli affari esteri:** Graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso a 19 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare . . . . . Pag. 428

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 215.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2278.

**Approvazione dello statuto della Regia università di Pisa.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

**Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;**

**Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;**

**Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, numero 119;**

**Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924 n. 674;**

**Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;**

**Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

**E' approvato lo statuto della Regia Università di Pisa, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.**

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 256, foglio 66.* — COOP.

**Statuto della Regia Università di Pisa.**

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

TITOLO I.

*Costituzione dell'Università e norme sull'insegnamento.*

Art. 1.

**La Regia Università di Pisa comprende le seguenti Facoltà e Scuole:**

1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di lettere e filosofia;
3. Facoltà di medicina e chirurgia;
4. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
5. Scuola di farmacia.

Art. 2.

La Regia Scuola normale superiore è scuola di grado universitario: essa è autonoma ed è regolata dal R. decreto 18 gennaio 1923, n. 405.

Art. 3.

Le Facoltà e la Scuola di cui all'art. 1 conferiscono rispettivamente le lauree ed i diplomi indicati nel presente statuto.

Art. 4.

Il corso di ciascun insegnamento ha la durata indicata per le singole Facoltà e Scuole nelle varie parti del Capo II del presente statuto, e viene impartito sotto forma di lezioni, colloqui, esercitazioni, secondo quanto venga stabilito annualmente negli orari delle Facoltà e Scuole.

Per ogni insegnamento devono essere tenute almeno tre ore settimanali di lezione in giorni diversi.

Art. 5.

**Entro il mese di giugno ciascuna Facoltà o Scuola approva e coordina i programmi dei vari corsi per l'anno successivo e li pubblica insieme all'orario.**

Art. 6.

**I corsi dei liberi docenti hanno effetti legali quando siano impartiti secondo le disposizioni contenute nel presente statuto, e possono tener luogo del corso ufficiale quando siano dichiarati pareggiati dalle rispettive Facoltà o Scuole.**

Art. 7.

**Ogni libero docente deve presentare alla Facoltà o Scuola alla quale il suo insegnamento appartiene, entro il mese di aprile, il programma del corso che intende svolgere nell'anno accademico successivo.**

**Per le discipline, l'insegnamento delle quali richieda il sussidio di musei, laboratori e cliniche, il libero docente deve unire al programma la prova di essere fornito dei necessari mezzi sperimentali e dimostrativi.**

**Il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato fino al 15 ottobre per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Regia Università di Pisa.**

Art. 8.

**I corsi pareggiati devono essere per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali di lezioni eguali ai corrispondenti corsi ufficiali.**

**I corsi non pareggiati possono avere durata diversa, ma devono essere impartiti almeno in un'ora per settimana.**

TITOLO II.

*Studenti ed esami.*

Art. 9.

Lo studente che abbia seguito uno o più anni di studio in una Facoltà o Scuola, può, nei primi due mesi dell'anno accademico, chiedere di passare ad altra, ma non può essere iscritto che al primo anno di questa.

Tuttavia le singole Facoltà e Scuole, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami superati dallo studente e segnatamente dell'affinità degli studi compiuti con quelli del corso cui intende passare, possono ammetterlo ad un anno successivo al primo. In ogni caso la Facoltà determina il numero minimo di materie che debbono essere seguite e formare oggetto di esame per il conseguimento della laurea o del diploma, e consiglia il piano degli studi.

Art. 10.

In ogni caso coloro i quali chiedono il passaggio di cui all'articolo precedente devono essere forniti del titolo prescritto dalla legge per l'ammissione alla nuova Facoltà o Scuola. Perchè si possa concedere abbreviazione di corsi è necessario che lo studente abbia conseguito il titolo di ammissione tanti anni prima, quanti sono quelli per cui chiede l'abbreviazione.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 sono applicabili ai laureati o diplomati che si iscrivono per il conseguimento di una nuova laurea o diploma.

Art. 12.

Ogni studente, oltre la tessera con la propria fotografia, riceve un libretto sul quale indica i corsi che vuol seguire. Il libretto con le firme dei professori, dei quali lo studente ha dichiarato di voler seguire i corsi, deve essere riconsegnato alla segreteria non più tardi di un mese dall'inizio delle lezioni. Lo studente deve anche segnare il proprio nome e cognome in un registro tenuto a tale uopo dal professore stesso.

L'iscrizione non è valida se lo studente non abbia ottemperato a entrambe le prescrizioni.

Nei primi dieci giorni di giugno gl'insegnanti certificano con le loro firme nel libretto la frequenza dello studente ai rispettivi corsi, e lo studente riporta subito il libretto alla segreteria, senza di che non potrà essere ammesso agli esami.

Art. 13.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non sia iscritto al numero minimo di corsi stabilito al Capo II per ciascuna Facoltà o Scuola.

Art. 14.

Non è ammessa l'iscrizione a corsi che siano, per ragioni di orario, incompatibili fra loro.

Art. 15.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o per gruppi di materie secondo quanto delibererà ciascuna Facoltà o Scuola.

Qualora una Facoltà o Scuola abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, essa potrà ogni anno modificare questi gruppi pubblicando le variazioni nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario. Gli studenti avranno però il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento che vigeva nell'anno in cui presero la iscrizione.

Art. 16.

Gli esami di profitto, di laurea e di diploma sono pubblici e si sostengono di regola alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea o di diploma in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto, di laurea o di diploma se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 17.

Le iscrizioni agli esami si prendono presso la segreteria dell'Università.

Chiuse le iscrizioni, la segreteria ne rimette la nota al Preside della Facoltà o al Direttore della Scuola, i quali, dieci giorni almeno innanzi l'inizio della sessione, pubblicano l'orario degli esami.

Art. 18.

La Commissione per gli esami di profitto si compone di regola del professore della materia, che la presiede, e di altri due membri, dei quali uno almeno deve essere libero docente o cultore della materia.

Quando vi siano esami a gruppo, la Commissione si compone, di regola, dei professori delle materie che costituiscono il gruppo dell'esame e di un libero docente o cultore delle materie predette.

In nessun caso la Commissione può avere un numero di membri inferiore a tre.

La Commissione è presieduta dal professore più anziano di grado. Tuttavia, se il Preside della Facoltà o il Direttore della Scuola fanno parte della Commissione, spetta ad essi la presidenza.

Art. 19.

Gli esami di gruppo vertono sulle materie costituenti il gruppo.

Salvo disposizioni speciali, chi non abbia frequentato tutte le materie costituenti un gruppo di esami, non può sostenere l'esame relativo.

Art. 20.

La Commissione per gli esami di laurea e di diploma si compone di un numero di membri variabile da 7 a 11, scelti di regola fra i professori ufficiali della rispettiva Facoltà o Scuola. Uno almeno dei Commissari deve essere scelto fra i liberi docenti. In ogni caso ai professori ufficiali spetta la maggioranza assoluta.

La Commissione è presieduta di regola dal Preside della Facoltà o Direttore della Scuola.

Art. 21.

Il contenuto dell'esame di laurea è determinato, a seconda delle varie Facoltà o Scuole, dalle disposizioni contenute nel Capo II di questo statuto.

La presentazione della dissertazione scritta e dei titoli degli argomenti orali deve essere fatta presso la segreteria, in due copie, di regola, e, salvo speciali disposizioni, un mese prima dell'inizio degli esami di laurea.

Art. 22.

Negli esami di profitto, di laurea e di diploma la votazione è palese ed avviene nel modo seguente, dopo aver fatto allontanare il candidato.

Negli esami di profitto ciascuno degli interroganti esprime il proprio giudizio sulle risposte date dal candidato alle interrogazioni rivoltegli.

Del pari nell'esame di laurea o di diploma il commissario, alla materia del quale appartiene la dissertazione, riferisce sulla medesima ed indica il punto del quale a suo

giudizio essa sarebbe meritevole. Se più siano i commissari per regolamento della Facoltà, tutti riferiscono.

Così pure i commissari che hanno discusso i temi aggiunti o argomenti assegnati, o che hanno presieduto alle prove pratiche, riferiscono sull'esito.

Successivamente tanto negli esami di profitto quanto in quelli di laurea o di diploma, si passa ai voti. Vota per primo il commissario estraneo o, se più siano gli estranei, il meno anziano; seguono gli altri commissari per ordine inverso di anzianità. Il presidente della Commissione vota per ultimo.

Tanto nelle votazioni per gli esami di profitto, come in quelle per gli esami di laurea o di diploma, si seguono le norme dell'art. 87 del Regolamento generale universitario. Inoltre la dissertazione presentata dal candidato può essere dichiarata degna di stampa. Questa deliberazione non è valida se non è unanime.

Terminata la votazione, il candidato viene fatto rientrare e il Presidente della Commissione gli annunzia l'esito dell'esame.

Art. 23.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del Regolamento generale universitario.

### TITOLO III.

*Disposizioni disciplinari.*

Art. 24.

I professori ufficiali e gli insegnanti privati devono accertarsi della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che ritengano opportuno.

Art. 25.

Allorquando in un corso determinato alcuno degli studenti venga meno ai doveri della disciplina, l'insegnante deve riferire al Rettore affinchè prenda gli opportuni provvedimenti.

Art. 26.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Università.

Art. 27.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2 e 3 dell'articolo precedente spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai nn. 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente, relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 28.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 29.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 30.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

## CAPO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIE FACOLTÀ E SCUOLE.

### TITOLO IV.

*Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 31.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 32.

I corsi della Facoltà di giurisprudenza sono:

1. Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile;
2. Diritto costituzionale;
3. Diritto civile;
4. Diritto commerciale;
5. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
6. Diritto e procedura penale;
7. Diritto processuale civile;
8. Diritto internazionale;
9. Diritto ecclesiastico;
10. Filosofia del diritto;
11. Istituzioni di diritto romano;
12. Storia del diritto romano;
13. Diritto romano;
14. Storia del diritto italiano;
15. Economia politica;
16. Diritto finanziario e scienza delle finanze;

17. Statistica;
18. Diritto delle amministrazioni locali;
19. Contabilità di Stato;
20. Legislazione sociale;
21. Legislazione delle opere e delle acque pubbliche;
22. Legislazione coloniale.

Art. 33.

Ciascun corso della Facoltà è impartito dall'insegnante con non meno di tre ore settimanali di lezione in giorni diversi, integrate, ove occorra, da esercitazioni.

Art. 34.

Per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è consigliato il seguente piano di studi:

1° *anno*:

Introduzione alle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto civile; istituzioni di diritto romano; storia del diritto romano; diritto costituzionale; economia politica.

2° *anno*:

Diritto romano; diritto civile; diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione; diritto e procedura penale; filosofia del diritto; storia del diritto italiano; diritto ecclesiastico.

3° *anno*:

Diritto romano (2° corso); diritto civile (2° corso); diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (2° corso); diritto e procedura penale (2° corso); storia del diritto italiano (2° corso); diritto commerciale.

4° *anno*:

Diritto processuale civile; diritto internazionale; diritto finanziario e scienza delle finanze.

Gli studenti hanno facoltà di modificare questo piano di studi, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle di cui all'art. 32, e anche fra quelle insegnate in altra Facoltà, a condizione però che il numero delle materie sia uguale a quello del piano proposto dalla Facoltà. Il numero delle materie di altra Facoltà, alle quali lo studente può iscriversi, non deve in ogni caso essere superiore a tre e la loro scelta dev'essere approvata dalla Facoltà.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non si iscriva ad almeno tre materie.

Art. 35.

Gli studenti non possono sostenere gli esami degl'insegnamenti di diritto civile e di diritto commerciale prima di aver superato l'esame di istituzioni di diritto civile; di diritto romano prima delle istituzioni di diritto romano; di storia del diritto italiano prima della storia del diritto romano; di diritto amministrativo prima del diritto costituzionale; di diritto finanziario e scienza delle finanze prima dell'economia politica.

Art. 36.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta in una discussione orale sulla dissertazione medesima e sopra tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta e accettati dalla Commissione esaminatrice.

Art. 37.

Per l'iscrizione di coloro che siano già provvisti di una laurea o di un diploma valgono le seguenti norme:

*a*) i laureati in lettere o in filosofia possono essere iscritti al 2° anno;

*b*) i laureati in medicina e chirurgia, che siano provvisti del diploma di maturità classica, possono essere iscritti al 2° anno;

*c*) i laureati nella Facoltà di scienze matematiche e fisiche e naturali e i laureati in ingegneria, che siano provvisti del diploma di maturità classica, possono essere iscritti al 2° anno;

*d*) i diplomati dall'Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze possono essere iscritti al 2° anno, purchè abbiano conseguito il diploma di maturità classica almeno un anno prima di tale iscrizione;

*e*) i diplomati dagli Istituti superiori di commercio (compresa l'Università « Luigi Bocconi » di Milano) possono essere iscritti al 2° anno (qualunque sia la sezione da cui provengono e quindi anche se provenienti dalla sezione « Consolare » e dalle sezioni di Magistero dell'Istituto superiore di commercio di Venezia), purchè siano muniti di diploma di maturità classica conseguito almeno un anno prima della loro iscrizione alla Facoltà giuridica.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati per il conseguimento della laurea o del diploma di cui gli aspiranti sono forniti, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Art. 38.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un *Seminario per le scienze giuridiche e politiche*, con lo scopo di addestrare gli studenti ai metodi di ricerca scientifica e di dare ad essi la preparazione pratica. Il Seminario, per annuale deliberazione della Facoltà, può essere diviso in sezioni.

Art. 39.

Per raggiungere tali fini, nel Seminario:

*a*) è curata la formazione di una biblioteca speciale;

*b*) sono tenuti corsi complementari in materie non contemplate nell'ordinamento della Facoltà o corsi speciali su parti di esse;

*c*) si promuovono conferenze e discussioni con gli studenti;

*d*) si tengono esercitazioni pratiche.

Art. 40.

Il Consiglio direttivo del Seminario è costituito dai professori di ruolo della Facoltà giuridica: esso elegge ogni anno nel proprio seno un Direttore, con facoltà di conferma. Funge da segretario il professore più giovane.

Art. 41.

Nella seconda metà di novembre i professori che intendano partecipare ai lavori del Seminario secondo il piano deliberato dalla Facoltà, sono invitati dal Direttore a presentare il programma dei loro corsi e delle loro esercitazioni e ad indicare le ore per queste prescelte.

Art. 42.

Al Seminario hanno facoltà d'iscriversi gli studenti delle Facoltà di legge e di lettere presso la Università di Pisa e

i laureati in giurisprudenza anche se provenienti da altre Università. Dietro favorevole avviso del Consiglio direttivo l'iscrizione può anche essere accordata a studenti d'altre Facoltà.

Il contributo da pagarsi dagli iscritti viene determinato dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del Consiglio direttivo, di anno in anno.

Art. 43.

Agli studenti, che abbiano frequentato per un anno i corsi del Seminario, viene rilasciato un certificato dei lavori compiuti a firma dei professori che li hanno diretti, e del Direttore del Seminario.

Art. 44.

Alla Facoltà di giurisprudenza è pure annessa una *Scuola di perfezionamento per le carriere amministrative*, che conferisce uno speciale diploma a coloro che ne abbiano frequentato i corsi e sostenuto gli esami.

Possono iscriversi ad essa i laureati in giurisprudenza.

In essa sono impartiti dai professori ufficiali della Facoltà o da altre persone, aventi i requisiti di cui all'art. 44 del Regolamento generale universitario, i seguenti corsi:

Diritto delle amministrazioni locali;
Contabilità dello Stato;
Legislazione sociale;
Legislazione delle opere e delle acque pubbliche;
Legislazione coloniale.

L'esame di diploma si sostiene secondo le norme stabilite per l'esame di laurea in giurisprudenza, dopo un corso di almeno un anno e dopo che siano stati superati gli esami di profitto nelle materie della Scuola.

Art. 45.

Il Consiglio della Scuola si compone dei professori che vi insegnano ed è presieduto da un Direttore, nominato di anno in anno dalla Facoltà e rieleggibile.

Art. 46.

Le tasse e sopratasse da pagarsi alla Scuola di perfezionamento sono stabilite nella misura di un quarto di quelle della Facoltà di giurisprudenza; gl'iscritti alla Scuola non pagano tassa d'immatricolazione.

TITOLO V.

*Facoltà di lettere e filosofia.*

Art. 47.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce due lauree: una in filosofia ed una in lettere.

Art. 48.

Gl'insegnamenti che essa impartisce sono i seguenti:

1. Letteratura italiana;
2. Letteratura latina;
3. Letteratura greca;
4. Lingua latina e greca;
5. Storia antica;
6. Storia moderna;
7. Geografia generale;
8. Filosofia teoretica;
9. Filosofia morale;
10. Storia della filosofia;
11. Archeologia;
12. Antichità classiche ed epigrafia;
13. Grammatica comparata delle lingue classiche;
14. Grammatica comparata delle lingue neolatine;
15. Storia comparata delle letterature neolatine;
16. Storia dell'arte medioevale e moderna;
17. Paleografia;
18. Antichità medioevali e diplomatica;
19. Sanscrito;
20. Storia delle religioni;
21. Pedagogia;
22. Lingua e letteratura francese;
23. Lingua e letteratura tedesca;
24. Lingua e letteratura inglese.

Art. 49.

Oltre che nella Regia Scuola normale superiore gli istituti scientifici nei quali si svolgono lezioni, conferenze ed esercitazioni sono i seguenti:

1. Istituto di geografia generale;
2. Istituto di archeologia;
3. Istituto di glottologia;
4. Istituto di paleografia e diplomatica;
5. Istituto di storia dell'arte.

Art. 50.

Alla Facoltà è annesso un *Seminario*, ordinato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario, diviso in quattro sezioni: filologia classica, filologia moderna, storia e geografia, filosofia.

Agli studenti che abbiano frequentato le sezioni del Seminario si rilascia uno speciale certificato.

Art. 51.

Gl'insegnamenti delle materie indicate all'art. 48 vengono impartiti con lezioni cattedratiche, conferenze, colloqui ed esercitazioni.

Art. 52.

Gli studi per il conseguimento delle lauree di cui all'articolo 47 si compiono in quattro anni divisi in due bienni.

Art. 53.

Per la validità del primo biennio è richiesta la iscrizione a sette corsi, dei quali tre biennali.

Le materie consigliate sono le seguenti:

lingua e letteratura italiana (biennale);
lingua e letteratura latina (biennale);
lingua e letteratura greca (biennale);
storia antica (annuale);
storia moderna (annuale);
geografia (annuale);
una materia filosofica (annuale).

Per la validità del secondo biennio è richiesta la iscrizione ad otto corsi, dei quali quattro possono appartenere a discipline di altre Facoltà, previa approvazione della Facoltà di lettere e filosofia.

Lo studente però è libero di ordinare i suoi studi come creda, sia nel primo che nel secondo biennio, e quindi di frequentare quei corsi che ritenga più utili per la sua cultura, anche ripetendo l'iscrizione ad una medesima disciplina, purchè il numero delle iscrizioni corrisponda, nel complesso, a quello proposto e salvo sempre quanto è stabilito negli articoli seguenti.

Art. 54.

Perchè un anno accademico sia valido, lo studente deve essersi iscritto almeno a due corsi e averli frequentati con assiduità e diligenza.

Art. 55.

Prima di sostenere le prove di cui all'art. 57, lo studente deve avere superato gli esami sulle materie cui s'è iscritto nel primo biennio e due prove scritte, una d'italiano e una di latino, della durata di quattro ore ciascuna.

Gli esami sulle materie del primo biennio vertono su programmi compilati e pubblicati dalla Facoltà al principio dell'anno e sono dati per materie singole o per gruppi secondo che la Facoltà stabilirà al principio di ogni anno, fissando, nel secondo caso, i gruppi.

Di ciascuna prova scritta il voto è separato ed ha valore eliminatorio nei riguardi dell'esame orale sulla lingua e letteratura corrispondente o sul gruppo cui la letteratura appartiene.

Art. 56.

I programmi di cui all'articolo precedente, senza limitarsi ai corsi svolti o da svolgersi dagli insegnanti, conterranno indicazioni di opere che il candidato deve interpretare e di argomenti e questioni di carattere fondamentale che il giovane deve mostrare di conoscere e di sapere esporre e discutere.

Art. 57.

Nel secondo biennio lo studente deve presentare un saggio scritto su un argomento concordato con un insegnante della Facoltà e accettato da lui. Detto saggio sarà discusso con una Commissione caso per caso composta dell'insegnante che ha guidato il giovane nel lavoro e di altri quattro membri nominati dal Preside, udito il professore in questione. Inoltre lo studente deve frequentare tre materie a scelta e superare un esame in una di queste, la quale non può essere nè quella del saggio, nè una di quelle di cui all'art. 55.

Art. 58.

Condizione necessaria per essere ammesso alla discussione delle due prove di cui all'articolo precedente è quella di avere superato gli esami di cui all'art. 55 e una prova orale di lingua inglese o tedesca, dalla quale risulti che lo studente è sufficientemente preparato per leggere in dette lingue libri relativi agli studi ai quali specialmente vuol dedicarsi.

Detta prova è giudicata da una Commissione nominata dal Preside fra gl'insegnanti della Facoltà.

Art. 59.

Per potersi presentare all'esame di laurea il candidato deve avere superato tutte le prove di cui agli articoli precedenti. La dissertazione di laurea può essere in qualsiasi delle materie professate nella Facoltà.

L'assiduità e il profitto in ciascuno dei corsi frequentati al quarto anno debbono essere accertati dal professore e documentati con un certificato, la cui presentazione è necessaria per l'ammissione all'esame di laurea.

Art. 60.

L'esame di laurea consta di un lavoro scritto che illustri un particolare argomento in maniera personale, e, a giudizio di un professore ufficiale, sia meritevole di essere preso in considerazione. Un lavoro rifiutato da un professore non può essere presentato ad altri.

Art. 61.

I laureati in filosofia che aspirino alla laurea in lettere, ovvero i laureati in lettere che aspirino alla laurea in filosofia, sono tenuti ad un quinto anno di studio con l'obbligo di almeno 4 certificati di assiduità e diligenza, ma non sono tenuti a presentare, oltre la dissertazione, altro lavoro scritto.

TITOLO VI.

*Facoltà di medicina e chirurgia.*

Art. 62.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e diplomi di perfezionamento secondo le norme dell'art. 72.

Art. 63.

Le materie d'insegnamento sono:

1. Fisica;
2. Chimica generale inorganica ed organica;
3. Botanica;
4. Anatomia e fisiologia comparate;
5. Istologia generale ed embriologia;
6. Anatomia umana normale e descrittiva;
7. Fisiologia;
8. Chimica fisiologica;
9. Patologia generale e fisiopatologia;
10. Batteriologia;
11. Farmacologia e materia medica;
12. Anatomia e istologia patologica, tecnica e diagnostica anatomopatologica;
13. Patologia speciale medica;
14. Patologia speciale chirurgica;
15. Anatomia topografica applicata;
16. Radiologia applicata;
17. Medicina operatoria;
18. Igiene;
19. Medicina legale;
20. Clinica medica generale;
21. Semeiotica medica;
22. Clinica chirurgica generale;
23. Semeiotica chirurgica;
24. Clinica pediatrica;
25. Clinica oculistica;
26. Clinica delle malattie nervose e mentali;
27. Clinica dermosifilopatica;
28. Clinica ostetrica e ginecologica;
29. Odontoiatria;
30. Clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 64.

Gli Istituti della Facoltà di medicina e chirurgia sono i seguenti:

1. Anatomia normale;
2. Fisiologia;
3. Materia medica e farmacologia;
4. Patologia generale e fisiopatologia;
5. Patologia speciale medica;
6. Patologia speciale chirurgica;
7. Anatomia patologica;

8. Igiene;
9. Medicina legale;
10. Clinica medica generale;
11. Clinica chirurgica generale;
12. Clinica oculistica;
13. Clinica delle malattie nervose e mentali;
14. Clinica dermosifilopatica;
15. Clinica ostetrico-ginecologica;
16. Clinica pediatrica;
17. Clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 65.

Nella seguente tabella sono indicati gli anni di corso per i quali i singoli insegnamenti vengono consigliati:

| | Anni di corso |
|---|---|
| 1. Fisica | 1° |
| 2. Chimica generale ed organica | 1° |
| 3. Botanica | 1° |
| 4. Anatomia comparata | 1° |
| 5. Istologia generale ed embriologia | 1° |
| 6. Anatomia | 1° e 2° |
| 7. Fisiologia | 2° e 3° |
| 8. Chimica fisiologica | 2° |
| 9. Patologia generale e fisiopatologia | 2° e 3° |
| 10. Farmacologia | 3° |
| 11. Batteriologia | 3° |
| 12. Anatomia patologica | 4° e 5° |
| 13. Patologia medica | 4° |
| 14. Patologia chirurgica | 4° |
| 15. Anatomia topografica | 4° |
| 16. Radiologia applicata | 6° |
| 17. Medicina operatoria | 4° |
| 18. Igiene | 6° |
| 19. Medicina legale | 5° |
| 20. Clinica medica generale | 5° e 6° |
| 21. Semeiotica medica | 4° |
| 22. Clinica chirurgica generale | 5° e 6° |
| 23. Semeiotica chirurgica | 4° |
| 24. Clinica pediatrica | 6° |
| 25. Clinica oculistica | 5° |
| 26. Clinica delle malattie nervose e mentali | 5° |
| 27. Clinica dermosifilopatica | 5° |
| 28. Clinica ostetrica | 6° |
| 29. Odontoiatria | 4° |
| 30. Clinica otorinolaringoiatrica | 4° |
| 31. Tecnica e diagnostica anatomopatologica | 5° |

Art. 66.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto dalla Facoltà, purchè il numero complessivo delle materie alle quali si inscrive e quello degli esami da superare durante tutto il corso universitario non sia inferiore a 24.

Art. 67.

Lo studente non potrà essere ammesso a nessun esame di profitto in qualsiasi clinica generale o speciale, se non abbia superato quelli di profitto di anatomia normale, di fisiologia e di patologia generale.

Art. 68.

Il numero di insegnamenti, che lo studente deve frequentare in ciascuno dei sei anni di corso, non può essere inferiore a tre.

Art. 69.

Tutti gli insegnamenti devono avere carattere dimostrativo ed essere integrati da esercitazioni pratiche. Gli studenti sono obbligati, oltrechè alla frequenza alle lezioni, a partecipare alle esercitazioni secondo le modalità stabilite dai singoli insegnanti.

La Facoltà stabilisce anche le norme per l'internato degli studenti nei laboratori e nelle cliniche.

Art. 70.

Superati tutti gli esami di profitto, lo studente è ammesso all'esame di laurea, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, presentata in segreteria in tre copie nel termine prescritto dall'art. 21. La dissertazione è discussa da un relatore e di regola da altri due professori.

Oltre che sulla dissertazione anzidetta, il laureando è interrogato anche su due fra tre temi orali, che deve presentare in segreteria venti giorni prima dell'esame di laurea.

Art. 71.

I laureati o diplomati di qualunque Facoltà o Scuola di carattere universitario, purchè forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione alla Facoltà, possono essere inscritti al 2° o 3° anno, a seconda dei corsi seguiti ed a giudizio della Facoltà, con l'obbligo di frequentare poi tutti i corsi, per la durata stabilita, e di superare gli esami prescritti, tranne che per le materie comuni alla Facoltà di medicina e chirurgia e a quella di provenienza.

Il titolo di studi medi deve essere stato in ogni caso conseguito tanti anni prima quanti sono quelli dell'abbreviazione di corso consentita.

Art. 72.

Sono annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia Scuole di perfezionamento in ematologia, in pediatria, in urologia, in ostetricia e ginecologia, in otorinolaringoiatria. La prima conduce al diploma di perfezionamento, le altre al diploma di specialista.

Art. 73.

Alle Scuole di perfezionamento non possono essere ammessi che laureati in medicina e chirurgia.

Art. 74.

Gli insegnamenti di ciascuna Scuola di perfezionamento sono quelli propri della Scuola stessa, ai quali possono esserne aggiunti anche altri della Facoltà di medicina e chirurgia. In ogni caso, però, per le materie fondamentali debbono esser tenuti corsi appositi per gli inscritti alla Scuola.

Quando gli inscritti siano in numero molto limitato, gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 75.

L'internato nelle Scuole di perfezionamento comprende:

*a*) la partecipazione attiva degli inscritti alle esercitazioni;

*b*) l'assistenza ad atti operativi;

*c*) l'esecuzione da parte degli inscritti di atti operativi.

Art. 76.

La sorveglianza sugl'iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta ai Direttori delle singole Scuole.

Art. 77.

Gli iscritti alle Scuole di perfezionamento sono tenuti a pagare le tasse e sopratasse stabilite per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia, ad eccezione della tassa d'immatricolazione.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli inscritti usufruiscano durante il corso di studi, è fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà.

Art. 78.

Le Commissioni per gli esami di profitto nelle Scuole di perfezionamento sono nominate dal Preside della Facoltà.

Ogni Commissione è composta di almeno tre membri, fra i quali un libero docente.

Le Commissioni per gli esami di diploma nelle Scuole stesse sono costituite di non meno di sette membri e nominate a norma dell'art. 86 del Regolamento generale universitario.

*Scuola di perfezionamento in ematologia.*

Art. 79.

Il corso della Scuola ha la durata di due anni.

Il Direttore dell'Istituto di anatomia patologica è il Direttore della Scuola.

Art. 80.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Anatomia ed istologia normale e patologia degli organi ematopoietici e del sangue;
2. Fisiologia del sangue e degli organi ematopoietici;
3. Richiami di patologia generale per quanto si riferisce ai disturbi circolari ed alla infiammazione;
4. Tecnica e diagnostica ematologica con esercitazioni istologiche, sierologiche, biochimiche, ecc. Esercitazioni sperimentali sugli animali;
5. Corso teorico sulle malattie del sangue e degli organi ematopoietici con speciale riguardo alla anatomia patologica;
6. Lezioni e dimostrazioni cliniche sulle malattie del sangue, coll'obbligo di assistere alla autopsia dei casi letali;
7. Esercitazioni di indagini ematologiche eseguite in Clinica.

Art. 81.

I corsi teorici e pratici sono tenuti in massima parte nell'Istituto di anatomia patologica dal Direttore di detto Istituto e dal Direttore dell'Istituto di patologia generale coadiuvati dai rispettivi assistenti; le lezioni e dimostrazioni ed esercitazioni cliniche sono tenute nella Clinica medica generale, dal Direttore della Clinica coadiuvato dai suoi assistenti.

Art. 82.

Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni.

Art. 83.

Al termine del secondo anno di insegnamento gli iscritti per poter conseguire il diploma devono subire un esame teorico-pratico sugli insegnamenti ricevuti, superato il quale sono ammessi a discutere una dissertazione scritta su ricerche originali o su qualche caso clinico osservato.

Art. 84.

Su proposta del Direttore della Scuola, la Facoltà può esonerare da un anno di insegnamento quei laureati che dimostrino con documenti o titoli di studio di possedere già una sufficiente preparazione nel campo della specialità.

Art. 85.

Gli assistenti di ruolo o incaricati degli Istituti di anatomia patologica, di patologia generale, delle varie Cliniche generali e speciali e degli Istituti di patologie speciali, se vogliono frequentare la Scuola sono dispensati dal pagare le tasse (esclusi i contributi di laboratorio) e per essi la durata della Scuola può essere ridotta ad un anno solare.

Art. 86.

La Scuola di perfezionamento in ematologia inizia i suoi corsi ogni due anni, solo quando si abbiano almeno 10 iscritti paganti.

*Scuola di perfezionamento in pediatria.*

Art. 87.

Il corso della Scuola ha la durata di due anni.

Il Direttore della Clinica pediatrica è il Direttore della Scuola.

Art. 88.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

Embriologia umana e patologia fetale;
Anatomia e fisiologia del bambino;
Patologia, semeiotica e clinica pediatrica medica;
Terapia;
Malattie infettive contagiose più frequenti nell'infanzia;
Chirurgia infantile, con speciale riguardo alla ortopedia;
Anatomia patologica delle principali malattie infantili;
Radiologia e terapia fisica nelle malattie dell'infanzia;
Igiene sociale dell'infanzia e nozioni d'igiene scolastica;
Profilassi antitubercolare;
Oculistica, dermosifilopatica, otorinolaringoiatria e odontologia.

Art. 89.

I corsi sono tenuti da professori di ruolo col concorso degli assistenti effettivi dei singoli istituti, e da liberi docenti.

I corsi teorici sono integrati da internati ed esercitazioni pratiche da effettuarsi per turni. L'internato s'intende continuativo per la Clinica pediatrica medica nelle sue varie sezioni e negli ambulatori e nei laboratori.

Art. 90.

Tutti gl'iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi e alle esercitazioni.

Art. 91.

Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine del primo anno e prima dell'esame di diploma, secondo le disposizioni della Facoltà.

Art. 92.

Al termine del corso gli iscritti conseguono il diploma, dopo aver superato le prove di esame consistenti nella discussione di una dissertazione scritta su argomento attinente e connesso alla disciplina, ed in prove cliniche atte a dimostrare la loro maturità pratica.

Art. 93.

Su proposta del Direttore della Scuola, la Facoltà può esonerare da un anno di corso quei laureati che dimostrino con documenti e titoli di studio di possedere già una sufficiente preparazione nel campo della specialità.

*Scuola di perfezionamento in urologia.*

Art. 94.

Il corso della Scuola ha la durata di tre anni.

Il Direttore della Clinica chirurgica generale è il Direttore della Scuola.

Art. 95.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Anatomia, fisiologia ed embriologia del sistema urinario;
2. Anatomia patologica del sistema urinario;
3. Le malattie mediche del rene;
4. Le malattie veneree;
5. Clinica urologica;
6. Radiologia urinaria;
7. Medicina operatoria urinaria.

Art. 96.

L'insegnamento teorico e pratico è impartito dal Direttore della Clinica chirurgica, e da professori di ruolo della Facoltà medica coadiuvati dagli aiuti, dagli assistenti effettivi, o da liberi docenti.

Art. 97.

E' obbligatoria la frequenza ai singoli corsi.

Gli esami di profitto sono dati per gruppi, alla fine del primo biennio e prima dell'esame di diploma, secondo le disposizioni della Facoltà.

Art. 98.

Per ottenere il diploma l'iscritto deve superare un esame teorico-pratico, consistente in una discussione clinica, in una prova pratica (diagnostica e operatoria), e in una prova scritta su argomento urologo (anatomia, fisiologia, patologia, diagnostica, ecc.).

Art. 99.

Su proposta del Direttore della Scuola, la Facoltà può esonerare da un anno di corso quei laureati che dimostrino con documenti e titoli di studio di possedere una notevole preparazione nel campo della specialità.

Art. 100.

Gli assistenti della Clinica chirurgica, da più di due anni, possono conseguire il diploma, dopo avere seguito i corsi per un anno e sono esenti da tassa.

*Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia.*

Art. 101.

Il corso della Scuola ha la durata di quattro anni.

Il Direttore della Clinica ostetrico-ginecologica è il Direttore della Scuola.

Art. 102.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti;

1. Anatomia e fisiologia ostetrica;
2. Anatomia e fisiologia ginecologica;
3. Igiene della gravidanza;
4. Patologia della gravidanza;
5. Patologia del parto e del puerperio;
6. Ostetricia operativa;
7. Patologia dei genitali femminili;
8. Terapia ginecologica;
9. Ostetricia medico-legale e sociale;
10. Allattamento;
11. Malattie del neonato e della prima infanzia e sue cure.

Art. 103.

L'insegnamento teorico e pratico è impartito dal Direttore della Clinica coadiuvato, volta per volta, da altri professori, da liberi docenti della disciplina e da assistenti della Clinica che egli stesso indicherà.

Art. 104.

E' obbligatoria la frequenza ai singoli corsi nonchè alle esercitazioni cliniche e di laboratorio che ne formano il complemento pratico. Gli iscritti devono presenziare le lezioni di clinica ostetrico-ginecologica impartite agli studenti e le conferenze che per essi siano tenute dal professore o dai suoi coadiutori. Inoltre, a norma dei turni fissati, devono prestare servizio di guardia diurno e notturno nella Clinica e adempiere a tutte le mansioni di assistenza che vengano a loro affidate.

Gl'inscritti devono prendere parte alle esercitazioni pratiche di anatomia e istologia patologica e di batteriologia che si eseguano nei laboratori della Clinica.

Art. 105.

Per ottenere il diploma gli iscritti devono superare un esame teorico-pratico di clinica ostetrico-ginecologica e sostenere la discussione di una dissertazione scritta su argomento di indole sperimentale o clinica.

Art. 106.

Per conseguire il certificato annuale di profitto, gli iscritti devono sottoporsi ad una prova, consistente nella discussione di una storia clinica riferentesi ad un caso di ostetricia o di ginecologia seguito durante il corso di perfezionamento.

Art. 107.

Su proposta del Direttore della Scuola, la Facoltà può esonerare da un anno di corso quei laureati che dimostrino con documenti e titoli di studio di possedere già una sufficiente preparazione nel campo della specialità.

Art. 108.

Gli assistenti di ruolo e gli assistenti incaricati ed aggiunti della Clinica ostetrico ginecologica sono esentati dal pagamento delle tasse e per essi la durata del corso è di tre anni.

*Scuola di perfezionamento in oto-rino-laringoiatria.*

Art. 109.

Il corso della Scuola ha la durata di tre anni.
Il Direttore della Clinica otorinolaringoiatrica è il Direttore della Scuola.

Art. 110.

I corsi sono tenuti da professori di ruolo con l'eventuale concorso del personale assistente effettivo dei singoli Istituti, e da liberi docenti.

Art. 111.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1. Embriologia e anatomia del naso, della faringe, della laringe e dell'orecchio;
2. Fisiologia dei detti organi;
3. Patologia generale relativa a detti organi;
4. Anatomia patologica delle principali lesioni della specialità;
5. Semeiotica e tecnica endoscopica;
6. Clinica delle malattie di orecchio, naso, seni accessori, faringe, laringe, esofago;
7. Tecnica operatoria dei diversi interventi.

Art. 112.

I corsi teorici sono integrati da internati ed esercitazioni pratiche da effettuarsi per turni. L'internato s'intende continuativo per la clinica otorinolaringoiatrica, nelle sue varie sezioni e negli ambulatori e nei laboratori.

Art. 113.

Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine del primo biennio di corso e prima dell'esame di diploma secondo le disposizioni della Facoltà.
Al termine del corso gli iscritti conseguono il diploma dopo avere superato le prove di esame consistenti nella discussione di una dissertazione scritta su argomento attinente e connesso alla disciplina, ed in prove cliniche atte a dimostrare la loro maturità pratica.

Art. 114.

Su proposta del Direttore della Scuola, la Facoltà può esonerare da un anno di corso quei laureati che dimostrino con documenti e titoli di studio di possedere già una sufficiente preparazione nel campo della specialità.

TITOLO VII.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.*

Art. 115.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree seguenti:
Laurea in matematica;
Laurea in fisica;
Laurea in chimica;
Laurea in scienze naturali;
Laurea mista in fisica e matematica;
Laurea mista in scienze naturali e chimica;
Laurea mista in scienze naturali e geografia.
Nella Facoltà è istituito il corso propedeutico per l'ammissione alle Scuole d'ingegneria, della durata di due anni.

Art. 116.

Gl'insegnamenti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono i seguenti:
1. Analisi algebrica;
2. Analisi infinitesimale;
3. Geometria analitica;
4. Geometria proiettiva;
5. Geometria descrittiva;
6. Meccanica razionale;
7. Analisi superiore;
8. Geometria superiore;
9. Astronomia e Geodesia teoretica;
10. Meccanica superiore;
11. Fisica sperimentale (2 corsi);
12. Fisica superiore;
13. Fisica matematica;
14. Chimica generale e inorganica;
15. Chimica organica;
16. Chimica fisica;
17. Chimica analitica;
18. Chimica industriale e applicata;
19. Geologia;
20. Mineralogia;
21. Zoologia;
22. Anatomia e fisiologia comparate;
23. Botanica;
24. Disegno d'ornato e di architettura elementare;
25. Geografia fisica e meteorologia;
26. Petrografia;
27. Paleontologia;
28. Matematica per i chimici e i naturalisti;
29. Matematiche complementari;
30. Anatomia e fisiologia umana;
31. Calcolo numerico ed applicazioni di matematica;
32. Geografia matematica ed elementi di cartografia.
Alcuni di questi corsi possono non essere impartiti nella Facoltà; e qualora esistano presso altra Facoltà o Scuola corsi che la Facoltà giudichi equivalenti, l'iscrizione a questi corsi può essere valida a tutti gli effetti.
I due insegnamenti annuali di analisi algebrica e di analisi infinitesimale possono essere riuniti in un insegnamento biennale di analisi matematica: in questo caso i due insegnanti di analisi algebrica e di analisi infinitesimale si alternano in questo insegnamento, in modo da accompagnare gli studenti per l'intero biennio.
Il professore di ruolo della Scuola di farmacia è aggregato alla Facoltà di scienze.

Art. 117.

Oltre le lezioni cattedratiche sono tenute esercitazioni orali, grafiche e sperimentali, conferenze, escursioni, visite a fabbriche ed opifici da concordarsi, eventualmente, fra professori di materie affini, sentito il parere del Preside ed ottenuta l'autorizzazione dal Rettore.

Art. 118.

La durata dei corsi di lezioni e delle esercitazioni può essere biennale, annuale o semestrale, secondo quanto venga stabilito nell'ordine degli studi approvato annualmente dalla Facoltà.
Nessun anno di studio è valido se i giovani non abbiano frequentato con assiduità e profitto almeno tre corsi annuali di lezioni o di esercitazioni nei laboratori; la frequenza a due corsi semestrali equivale a quella di un corso annuale.

Art. 119.

Gli Istituti scientifici ed i laboratori nei quali si svolgono lezioni, conferenze, esercitazioni orali, grafiche e sperimentali, ricerche scientifiche, sono i seguenti:

1. R. Scuola normale superiore (autonoma);
2. Scuola di matematica;
3. Istituto di geodesia e astronomia;
4. Istituto e laboratori di chimica;
5. Istituto e laboratori di fisica;
6. Istituto e laboratori di zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
7. Istituto e laboratori di geologia e di paleontologia;
8. Istituto, laboratorio ed Orto botanico;
9. Istituto e laboratorio di mineralogia;
10. Scuola di disegno.

Art. 120.

Il piano di studi proposto per la laurea in matematica è il seguente:

1° *biennio*:

Analisi algebrica;
Analisi infinitesimale;
Geometria analitica;
Geometria proiettiva;
Geometria descrittiva;
Meccanica razionale;
Fisica sperimentale (biennale);
Chimica generale ed inorganica.

*Corsi integrativi*:

Complementi di geometria (corso libero);
Calcolo numerico ed applicazioni di matematiche.

2° *biennio*:

Analisi superiore;
Geometria superiore;
Fisica matematica;

Due corsi a scelta fra i seguenti:
Meccanica superiore;
Geodesia e astronomia;
Fisica superiore;
Matematiche complementari.

Lo studente è libero di variare questo piano, purchè si iscriva ad almeno 13 materie fra quelle indicate ai numeri 1 a 14 e 29 dell'art. 116 e ne superi gli esami.

Art. 121.

Il piano degli studi proposto per la laurea in fisica è il seguente:

1° *biennio*:

Come il primo biennio per la laurea in matematica.

2° *biennio*:

Geodesia e astronomia;
Fisica superiore (biennale);
Laboratorio di fisica (biennale);
Fisica matematica;
Laboratorio di chimica;

Un corso a scelta fra i seguenti:
Matematiche complementari;
Analisi superiore;
Chimica fisica;
Mineralogia;
Elettrotecnica.

Lo studente è libero di variare questo piano purchè si iscriva almeno a 12 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 7, 9 a 16, 20, 29, dell'art. 116 ed il corso di elettrotecnica della Scuola di ingegneria, e ne superi gli esami; e purchè inoltre frequenti per un anno il laboratorio di chimica e per un biennio quello di fisica sperimentale.

Art. 122.

Il piano di studi proposto per la laurea in chimica è il seguente:

1° *biennio*:

Chimica generale e inorganica;
Fisica sperimentale (biennale);
Matematica per chimici (biennale);
Mineralogia;
Esercitazioni chimiche;
Esercitazioni analitiche;
Chimica organica;
Chimica analitica qualitativa;
Esercitazioni di fisica.

2° *biennio*:

Chimica fisica (biennale);
Chimica analitica quantitativa;
Laboratorio di chimica (biennale);

Tre corsi a scelta fra:
Geologia - Chimica agraria - Chimica applicata - Chimica farmaceutica - Chimica bromatologica - Industrie agrarie - Chimica industriale e applicata - Botanica.

Nel primo biennio lo studente può, invece del corso biennale di Matematica per i chimici, seguire i corsi di Geometria analitica, di Analisi algebrica e infinitesimale. In questo caso lo studente può seguire solo due corsi tra le materie a scelta, tra le quali va compresa anche la meccanica razionale.

Lo studente è libero di variare questo piano purchè si iscriva almeno a 14 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 3, 11, 14 a 20, 23, 28 dell'art. 116 e i corsi delle Scuole di farmacia, di agraria e di ingegneria che saranno indicati dalla Facoltà nel manifesto annuale, ne superi gli esami e inoltre frequenti per un anno il laboratorio di fisica e per un quadriennio quello di chimica.

Art. 123.

Il piano di studi proposto per la laurea in scienze naturali è il seguente:

1° *biennio*:

Chimica generale e inorganica;
Matematica per i chimici e naturalisti (biennale);
Fisica sperimentale (biennale);
Botanica;
Anatomia e fisiologia comparate;
Anatomia e fisiologia umana;
Chimica organica;
Zoologia;
Laboratorio di chimica generale;
Laboratorio di fisica sperimentale.

2° *biennio*:

Geologia;
Mineralogia;
Geografia fisica e meteorologia;

Tre materie a scelta fra:
Paleontologia - Petrografia - Geologia applicata - Geografia - Fisiologia umana - Chimica analitica - Chimica fisica.

Tre laboratori (1 biennale) a scelta fra quelli di geologia, mineralogia, botanica, zoologia, anatomia e fisiologia comparate.

Lo studente è libero di variare questo piano, purchè si iscriva almeno a 14 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 11, 14 a 17, 19 a 23, 25, 28, 30, dell'art. 116, e fra i corsi di geografia, geologia applicata e fisiologia umana di altre Scuole e Facoltà e ne superi gli esami, e inoltre frequenti per un anno i laboratori di fisica, di chimica e due a scelta fra quelli di scienze naturali, e per un biennio un altro laboratorio di scienze naturali.

Art. 124.

Il piano di studi proposto per la laurea mista in matematica e fisica è il seguente:

1° *biennio*:

Identico a quello per la laurea in matematica.

2° *biennio*:

Analisi superiore;
Fisica matematica;
Fisica superiore (biennale);
Laboratorio di fisica (biennale);
Laboratorio di chimica (semestrale);
Un corso a scelta fra i seguenti:
Geometria superiore;
Geodesia e Astronomia;
Matematiche complementari;
Meccanica superiore;
Un altro corso a scelta fra i seguenti:
Chimica fisica;
Mineralogia;
Elettrotecnica.

Lo studente è libero di variare questo piano, purchè si iscriva almeno a 13 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 16, 20, 29, dell'art. 116, ed il corso di elettrotecnica della Scuola di ingegneria e ne superi gli esami, e frequenti inoltre per un semestre il laboratorio di chimica e per un biennio quello di fisica.

Art. 125.

Il piano di studi proposto per la laurea mista in scienze naturali e chimica è il seguente:

1° *biennio*:

Identico a quello per la laurea in scienze naturali.

2° *biennio*:

Geologia;
Mineralogia;
Geografia fisica e meteorologia;
Chimica fisica;
Chimica analitica qualitativa e quantitativa;
Laboratorio di chimica (biennale);
Tre laboratori annuali di scienze naturali (di cui uno almeno in ciascuno dei due gruppi biologico ed abiologico) oppure, quando la dissertazione di laurea sia fatta in scienze naturali, un laboratorio biennale ed uno annuale di scienze naturali (uno in ciascuno dei due gruppi).

Lo studente è libero di variare questo piano, purchè si iscriva almeno a 13 materie fra quelle indicate ai numeri 11, 14 a 17, 19 a 23, 25 a 28 dell'art. 116, e ne superi l'esame, e frequenti inoltre almeno per un anno tre laboratori di scienze naturali e quello di fisica, e per un triennio quello di chimica.

Art. 126.

Il piano di studi proposto per la laurea mista in scienze naturali e geografia è il seguente:

1° *biennio*.

Identico a quello per la laurea in scienze naturali.

2° *biennio*:

Geologia;
Mineralogia;
Geografia fisica e meteorologia;
Geografia generale con esercizi;
Geografia matematica ed elementi di cartografia;
Tre laboratori di scienze naturali come per la laurea in scienze naturali.

Un corso a scelta fra i seguenti della Facoltà di giurisprudenza:
Statistica;
Economia politica.

Si consiglia l'iscrizione anche ai corsi seguenti:
Storia moderna;
Geografia botanica (corso libero);
Paleontologia.

Lo studente è libero di variare questo piano, purchè si iscriva almeno a 14 materie fra quelle indicate ai numeri 11, 14, 15, 19 a 23, 25, 27, 28, 30, 32, dell'art. 116, geografia generale ed altre materie di altre Facoltà e Scuole che saranno indicate nel manifesto annuale della Facoltà, ne superi gli esami e frequenti inoltre i laboratori di chimica, fisica, scienze naturali come per la laurea in scienze naturali.

Art. 127.

Agli studenti che seguono il biennio propedeutico per l'ammissione alla Scuola d'ingegneria si consiglia l'ordine di studi seguente:
Analisi algebrica;
Analisi infinitesimale;
Geometria analitica;
Geometria proiettiva e descrittiva (biennale);
Fisica sperimentale (biennale);
Chimica generale ed inorganica ed elementi di chimica organica;
Meccanica razionale;
Disegno di ornato e di architettura elementare (biennale);
Calcolo numerico ed applicazione di matematiche (biennale);
Mineralogia descrittiva (corso semestrale);
Geologia applicata (corso semestrale);
Esercitazioni orali, scritte, pratiche e grafiche in tutte le materie del biennio.

Art. 128.

Gli esami di profitto si danno sulle singole materie, salvo disposizione contraria della Facoltà, da rendersi nota nel manifesto annuale.

Art. 129.

L'esame di laurea consiste nella presentazione di una dissertazione scritta e nella discussione pubblica di essa.

La discussione può essere preceduta da prove pratiche e di cultura, secondo quanto venga stabilito dalla Facoltà per le diverse lauree.

Insieme alla discussione su ricordata può farsi quella dei risultati ottenuti nelle prove pratiche. Debbono inoltre i candidati discutere anche su tre argomenti liberamente scelti, ed appartenenti a tre materie d'insegnamento diverse fra loro e da quella della tesi scritta.

Per la laurea mista in fisica e matematica il candidato deve superare una prova pratica di fisica. La dissertazione di laurea può essere su argomento di fisica o di matematica; nel primo caso due argomenti orali devono essere di matematica, uno di fisica o chimica; nel secondo due argomenti orali devono essere di fisica e chimica, uno di matematica.

Per la laurea mista in scienze naturali e chimica il candidato deve superare una prova pratica di chimica ed una di laboratorio di scienze naturali. La dissertazione di laurea può essere su un argomento di scienze naturali o di chimica; nel primo caso due argomenti orali debbono essere di fisica o di chimica, l'altro su una disciplina di scienze naturali del gruppo diverso da quello cui appartiene l'argomento della dissertazione; nel secondo caso due argomenti orali debbono riferirsi a due discipline di scienze naturali di gruppi diversi, il terzo a un argomento di fisica o chimica.

Per la laurea mista in scienze naturali e geografia il candidato deve superare le prove pratiche richieste per la laurea in scienze naturali. La dissertazione di laurea deve essere su argomento di scienze naturali; almeno uno e non più di due degli argomenti orali debbono riferirsi alle discipline di geografia generale, statistica, economia politica e geografia matematica.

Art. 130.

Chi già è provvisto di una laurea della Facoltà di scienze o di medicina e chirurgia o delle Scuole di ingegneria, farmacia, agraria e veterinaria, può aspirare al conseguimento di altra laurea della Facoltà di scienze con abbreviazione negli anni di studio. In modo analogo sono ammesse abbreviazioni di corso per i giovani provenienti dall'Accademia militare e navale.

Per la laurea in matematica possono essere ammessi:

*a*) al 4° anno i laureati in fisica;

*b*) al 3° o 4° anno gl'ingegneri civili e industriali, a seconda degli studi fatti, ed a giudizio della Facoltà;

*c*) al 2° o 3° anno i laureati in scienze naturali, in chimica e in chimica e farmacia, e i giovani provenienti dalle Accademie su ricordate, a seconda dei corsi frequentati e degli esami superati, e a giudizio della Facoltà.

Per la laurea in fisica:

*a*) al 3° o 4° anno i laureati in matematica, e gli ingegneri civili e industriali, a seconda dei corsi seguiti e degli esami superati, e a giudizio della Facoltà;

*b*) al 2° o 3° anno i laureati in chimica, scienze naturali, medicina e chirurgia, chimica e farmacia, a seconda dei corsi seguiti e degli esami superati e a giudizio della Facoltà.

Per la laurea in chimica:

*a*) al 3° anno i laureati in matematica, in fisica, in scienze naturali, in chimica e farmacia, in medicina e chirurgia, in agraria, e gl'ingegneri civili e industriali.

Per la laurea in scienze naturali:

*a*) al 3° anno i laureati in matematica, in fisica, in chimica, in chimica e farmacia, in medicina e chirurgia e gl'ingegneri civili e industriali;

*b*) al 2° e 3° anno i laureati in agraria e veterinaria a seconda dei corsi seguiti e degli esami superati, e a giudizio della Facoltà.

Le ammissioni possono essere subordinate a quelle prove suppletive da indicarsi dalla Facoltà.

Per l'ammissione alle lauree miste la Facoltà delibera caso per caso, attenendosi finchè è possibile alle norme precedenti.

In tutti i casi previsti nel presente articolo gli aspiranti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno tanti anni prima quanti sono gli anni pei quali è concessa l'abbreviazione.

Art. 131.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studi.

## TITOLO VIII.

### *Scuola di farmacia*

Art. 132.

La Scuola di farmacia conferisce la laurea in chimica e farmacia, ed il diploma in farmacia.

Art. 133.

Gl'insegnamenti particolari della Scuola sono i seguenti:

Chimica organica;
Chimica bromatologica;
Materia medica e farmacologia;
Chimica farmaceutica;
Tecnica farmaceutica.

Per le materie di carattere generale gli studenti debbono frequentare i corsi delle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia indicati negli ordini di studi dagli articoli 137 e 138, mentre trovano nei rispettivi Istituti e laboratori le esercitazioni opportunamente dirette ai fini della Scuola.

Art. 134.

La durata dei corsi di lezioni e delle esercitazioni può essere biennale, annuale e semestrale secondo quanto venga stabilito nell'ordine degli studi approvato annualmente dal Consiglio della Scuola.

Nessun anno di studio è valido se i giovani non abbiano frequentato con assiduità e profitto almeno tre corsi annuali di lezioni o di esercitazioni nei laboratori; la frequenza a due corsi semestrali equivale a quella ad un corso annuale.

Art. 135.

Alla Scuola di farmacia appartiene l'Istituto e laboratorio di chimica organica e farmaceutica.

Art. 136.

Per conseguire il diploma o la laurea gli studenti debbono frequentare un determinato numero di corsi impartiti in tre anni per il diploma e in due bienni per la laurea.

Sia per la laurea che per il diploma è obbligatorio inoltre un anno di pratica farmaceutica presso un provetto farmacista fra quelli indicati dalla Scuola.

Almeno quattro mesi di pratica debbono essere fatti dopo aver superato tutti gli esami di profitto.

Art. 137.

Il piano di studi proposto per il diploma in farmacia è il seguente:

Chimica generale e inorganica - Chimica organica - Fisica sperimentale - Mineralogia Chimica analitica qualitativa e quantitativa Botanica Materia medica e farmacognosia - Chimica bromatologica - Chimica farmaceutica - Tecnica farmaceutica - Laboratorio di chimica organica e farmaceutica (biennale).

Nei laboratori di chimica organica e farmaceutica gli studenti fanno esercizi di analisi qualitativa inorganica e organica e volumetrica e di preparazioni chimiche; nel laboratorio di botanica esercizi di botanica farmaceutica; nel laboratorio di materia medica esercizi di farmacognosia.

Lo studente è libero di variare questo piano di studi purchè segua almeno 10 materie scelte fra quelle della Scuola e quelle delle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, superi i relativi esami e frequenti per un biennio il laboratorio di chimica organica e farmaceutica, e per un anno quelli di botanica e di materia medica e farmacognosia.

Art. 138.

Il piano di studi proposto per la laurea in chimica e farmacia è il seguente:

1° *biennio*:

Chimica generale e inorganica;
Chimica organica;
Botanica;
Fisica sperimentale;
Mineralogia;
Chimica analitica qualitativa.

2° *biennio*:

Materia medica e farmacologia;
Igiene;
Chimica bromatologica;
Chimica farmaceutica;
Tecnica farmaceutica;
Laboratorio di chimica organica e farmaceutica;
Chimica analitica quantitativa.

Una materia a scelta fra:
Zoologia;
Anatomia e fisiologia comparate;
Anatomia e fisiologia umana;
Chimica biologica.

Si consiglia di seguire anche i corsi di:
Matematiche per i chimici;
Chimica fisica;
Chimica applicata.

Lo studente è libero di variare questo piano di studi, purchè s'iscriva almeno a 13 materie scelte fra quelle della Scuola e quelle delle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, superi i relativi esami e frequenti i seguenti esercizi di laboratorio:

1° *biennio*:

Analisi chimica qualitativa nel laboratorio di chimica generale e inorganica - Botanica farmaceutica nel laboratorio di botanica - Esercitazioni di fisica nel laboratorio di fisica - di mineralogia nel laboratorio di mineralogia.

2° *biennio*:

Analisi chimica quantitativa nel laboratorio di chimica generale e inorganica (III anno) - Preparazioni organiche nel laboratorio di chimica organica e farmaceutica (III anno) e analisi organica nello stesso laboratorio (IV anno) - Esercizi di farmacognosia nell'Istituto di materia medica - d'igiene nell'Istituto di igiene.

Art. 139.

Gli esami di profitto, così per il corso di diploma che per quello di laurea, si danno per singole materie, salvo quanto può disporre annualmente la Scuola nel suo manifesto.

Gli esami di chimica generale e inorganica e quelli di chimica organica devono essere superati prima di presentarsi agli altri esami di chimica.

Art. 140.

L'esame di diploma consta di due parti.

La prima, che ha luogo dopo superati tutti gli esami del triennio di studi universitari, comprende:

*a*) *prove pratiche*: un'analisi qualitativa - una preparazione - riconoscimento di un composto officinale e del suo grado di purezza;

*b*) una *discussione orale* dei risultati delle prove pratiche e sui soggetti più comuni e importanti dell'analisi chimica. Il candidato non può essere ammesso a questa prova orale se non ha superato le prove pratiche.

La seconda parte dell'esame di diploma ha luogo dopo l'anno di pratica farmaceutica, il cui compimento deve essere attestato dal direttore di una farmacia autorizzata dalla Scuola a tenere praticanti: il candidato deve dar prova di conoscere la farmacopea, le piante medicinali e le droghe e l'arte del ricettare.

Art. 141.

Per essere ammesso all'esame di laurea il candidato deve presentare un lavoro scritto, sia d'indole sperimentale che teorica, su argomento appropriato al carattere scientifico e professionale della Scuola; e il titolo di due argomenti liberamente scelti ed appartenenti a due diverse materie d'insegnamento differenti da quelle sulle quali verte il lavoro scritto.

Art. 142.

L'esame di laurea consiste in prove pratiche e teoriche:

*a*) *pratiche*: un'analisi qualitativa - un'analisi quantitativa ponderale e volumetrica - una preparazione - riconoscimento di un composto farmaceutico e del suo grado di purezza;

*b*) *teoriche*: discussione pubblica della tesi originale e dei due argomenti prescelti.

Insieme con questa può farsi quella dei risultati ottenuti nelle prove pratiche.

Infine il candidato deve dare prova della conoscenza della farmacopea, delle piante medicinali e droghe, dell'arte del ricettare.

Le prove di cui al primo e al secondo alinea vengono sostenute dopo superati tutti gli esami dei quattro anni di studi universitari; quella di cui al terzo alinea dopo compiuto l'anno di pratica farmaceutica, in base ad attestazione come quella di cui all'ultimo alinea dell'art. 140.

Art. 143.

Chi già sia provvisto di una laurea universitaria della Facoltà di scienze, di medicina e chirurgia o delle Scuole d'ingegneria, agraria e veterinaria, può aspirare ad abbreviazione degli anni di studio per il conseguimento del diploma in farmacia.

Sono ammesse abbreviazioni di corso anche per i giovani provenienti dall'Accademia militare o navale.

Per i medesimi laureati e per i diplomati in farmacia sono ammesse abbreviazioni di corso per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia.

In tutti i casi previsti nei commi precedenti gli aspiranti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli pei quali è concessa l'abbreviazione.

Le abbreviazioni di corso sono concesse secondo le norme seguenti: i laureati sono ammessi di regola al 3° anno di diploma o di laurea; i diplomati in farmacia al 3° di laurea, purchè abbiano frequentato tutti i laboratori del triennio. Le ammissioni possono essere subordinate a prove suppletive da indicarsi dal Consiglio della Scuola.

La Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dai laureati o diplomati di cui ai primi due commi del presente articolo determina, caso per caso, il numero minimo degl'insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per la pubblica istruzione*:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 216.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2353.

**Sostituzione della tabella n. 6 annessa al regolamento sulle indennità aeronautiche.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto Commissariale 27 giugno 1924, che approva il regolamento delle indennità da corrispondere al personale addetto ai servizi della Regia aeronautica;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella n. 6 annessa al regolamento sulle indennità da corrispondere al personale addetto ai servizi della Regia aeronautica, approvato col citato decreto Commissariale 27 giugno 1924, è soppressa e sostituita dalla seguente:

TABELLA n. 6 (art. 36-37).

INDENNITA' VARIE.

| GRADO | Indennità di residenza disagiata o isolata giornaliera | Indennità di malaria giornaliera | | Trattamento tavola giornaliero | Razione in contanti |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1° grado | 2° grado | | |
| | L. | L. | L. | L. | |
| Personale militare e civile fino all'ottavo grado incluso | 4 — | 4 — | 2 — | 6 — | (a) |
| Personale militare e civile dal nono al tredicesimo grado incluso | 2 — | 2 — | 1 — | | |
| Marescialli | 1 — | 1 — | 0.50 | 2 — | (a) |
| Sergenti | 0.80 | 0.80 | 0.40 | | |
| Primi avieri, avieri scelti ed avieri | 0.60 | 0.60 | 0.30 | — | |

(a) La razione in contanti sarà stabilita anno per anno con decreto Ministeriale in relazione al costo di quella in natura.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tabella di cui all'articolo precedente, sono considerate come località isolate, disagiate o malariche i seguenti aeroporti:

*Località isolate o disagiate.*

Lagosta (provincia di Zara);
Stignano (provincia dell'Istria).

*Località malariche di 1° grado.*

Augusta (provincia di Siracusa);
Cagliari;
Catania;
Cerveteri (provincia di Roma);
Elmas (provincia di Cagliari);
Furbara (provincia di Roma);
Grottaglie (provincia di Taranto);
San Nicola Varano (provincia di Foggia);
San Vito dei Normanni (provincia di Lecce);
Terranova Pausania (provincia di Sassari).

*Località malariche di 2° grado.*

Brindisi (provincia di Lecce);
Taranto;
Ravenna.

Art. 3.

L'indennità di malaria è corrisposta dal 1° aprile al 30 novembre di ciascun anno e per le sole giornate di effettiva permanenza nella località di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 256, foglio 172.* — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 217.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 2333.

**Autorizzazione ad accettare un'offerta per l'incremento della Fondazione « Cesare Custo » per gli orfani dei militari della Regia guardia di finanza.**

N. 2333. R. decreto 30 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della offerta di L. 3144.07, in contanti, ad incremento della Fondazione « Cesare Custo » per gli orfani dei militari della Regia guardia di finanza.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1927 - Anno V.*

Numero di pubblicazione 218.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2336.

**Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia nazionale di scherma, in Napoli.**

N. 2336. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo testo dello statuto organico dell'Accademia nazionale di scherma, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1927 - Anno V.*

Numero di pubblicazione 219.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1926, n. 2337.

**Approvazione dello statuto dell'Ospedale « Andrea Gallino », in Pontedecimo.**

N. 2337. R. decreto 5 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Ospedale « Andrea Gallino », in Pontedecimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1927 - Anno V.*

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1926.
**Concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo « War ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, concernente la concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo « War »;

Ritenuto che, ai termini del citato Regio decreto-legge le norme per la concessione dei mutui e le garanzie da prestarsi dai mutuatari devono essere stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Determina:

CAPO I.

*Concessioni dei mutui:*

Art. 1.

Gli armatori di navi del tipo « War » acquistate in Inghilterra che non fruirono, in tutto o in parte, del trattamento di cui all'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502, che intendano concorrere alla concessione dei mutui previsti nel R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, devono farne domanda al Ministero delle comunicazioni.

La domanda, da presentarsi al Comando della Capitaneria d'iscrizione della nave nel termine di un mese dalla data di pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, deve indicare:

*a*) il nome del piroscafo, il tonnellaggio, la data del varo e quella di entrata in esercizio;

*b*) l'ammontare e la durata del mutuo che si richiede;

*c*) il valore approssimativo della nave calcolato secondo i prezzi correnti del mercato;

*d*) la società od ente assicuratore della nave e l'ammontare dell'assicurazione;

*e*) se il richiedente sia proprietario di altri beni mobili od immobili da offrire a garanzia del mutuo descrivendo gli uni e gli altri;

*f*) i motivi che giustificano la richiesta di mutuo.

Art. 2.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

*a*) estratto matricolare dal quale risultino gli oneri gravanti sulla nave per prestito a cambio marittimo, per pegno o per qualsiasi altro titolo. Gli estratti di matricola riporteranno integralmente tutte le annotazioni relative ai trapassi di proprietà ed alle iscrizioni di diritti reali di garanzia esistenti sulla nave;

*b*) certificato rilasciato dall'Ufficio liquidazione del traffico marittimo presso il Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) da cui risulti che la nave non venne ammessa ai benefici di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502;

*c*) estratti matricolari delle altre navi possedute dal richiedente e indicate nella domanda di mutuo ai sensi e agli effetti della lettera *e*) del precedente art. 1;

*d*) certificati degli uffici del registro e di quelli delle imposte da cui risultino le attività patrimoniali del richiedente e l'ammontare delle imposte dirette per cui è inscritto a ruolo;

*e*) esemplare della polizza di assicurazione della nave;

*f*) atti comprovanti la natura e l'ammontare degli attuali oneri finanziari a carico del richiedente provenienti unicamente dall'acquisto della nave;

*g*) certificato di iscrizione della nave nella più alta classe del Registro navale italiano.

Se il richiedente sia una società commerciale od altra persona giuridica, dovrà essere esibito un certificato (della Camera di commercio) comprovante la legale costituzione della società o dell'ente, e l'atto dal quale risultino i poteri delle persone che lo rappresentano, nonchè le copie dell'atto costitutivo e dello statuto.

Nel caso in cui il richiedente sia soltanto armatore e non proprietario o viceversa la domanda di mutuo dovrà essere firmata dal proprietario e dall'armatore.

Art. 3.

Se la proprietà della nave sia divisa fra più comproprietari la domanda di mutuo deve essere corredata dalla deliberazione dei comproprietari ai sensi dell'art. 495 del Codice di commercio, presa a maggioranza d'interesse nella nave e da cui risulti anche l'avviso della minoranza.

Art. 4.

Le domande presentate sono esaminate dal Ministero delle comunicazioni di concerto col Ministero delle finanze.

I detti Ministeri possono domandare ai richiedenti tutti quei documenti, oltre quelli indicati nei precedenti articoli, che riterranno necessari per l'istruttoria delle singole domande.

Trascorsi due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto i due Ministeri delle comunicazioni e delle finanze procederanno di accordo ed a loro insindacabile giudizio, sulla base delle domande ricevute e delle informazioni assunte, ad un piano di assegnazione dei mutui, entro i limiti stabiliti dal decreto-legge n. 1566 del 20 agosto 1926 a quegli armatori che presentarono le domande di mutuo entro il termine stabilito nell'art. 1 di questo decreto e che risultino in più disagiate condizioni per il pagamento del residuale loro debito in dipendenza dell'acquisto dei piroscafi inglesi tipo « War ».

Art. 5.

Agli effetti della determinazione della somma da concedere a mutuo viene tenuto presente il valore della nave durante il periodo che intercorre fra la domanda e la definitiva concessione del mutuo. Tale valore viene determinato con perizia eseguita a bordo della nave da un Ufficio tecnico di vigilanza della Regia marina, che è, volta per volta, designato dal Ministero delle comunicazioni.

L'Ufficio tecnico designato determina il valore della nave in base agli accertamenti diretti ed a tutti gli altri elementi forniti dagli armatori, ritenuti accettabili e stabilisce con criterio prudenziale il presuntivo estimo di demolizione della nave.

Il verbale contenente gli accertamenti eseguiti e il valore assegnato alla nave viene trasmesso al Ministero delle comunicazioni.

Il mutuo non può essere consentito per una durata superiore ai 15 anni, nè l'importo di esso può eccedere i 2/3 del valore attuale della nave oppure il valore di demolizione della nave medesima.

L'interesse a carico del mutuario è quello del 5 per cento all'anno e la restituzione del mutuo avrà luogo a rate semestrali costanti comprensive del detto interesse e della quota di ammortamento del capitale.

Art. 6.

Nel caso in cui la nave per la quale sia stata presentata domanda di mutuo sia in corso di navigazione e di non

prossimo ritorno negli scali del Regno, l'Ufficio tecnico competente potrà essere autorizzato dal Ministero delle comunicazioni ad eseguire la perizia senza procedere ad alcun accertamento a bordo, tenendo conto delle perizie eseguite, entro un anno dalla data della domanda di mutuo, dagli enti assicuratori e degli altri elementi esibiti dal richiedente il mutuo o che l'Ufficio tecnico credesse raccogliere direttamente.

Art. 7.

La definitiva concessione del mutuo viene fatta in base a convenzione con i richiedenti secondo le norme vigenti relative ai mutui ed alla condizione dell'osservanza delle norme indicate negli articoli seguenti.

Qualora il mutuatario non sia proprietario della nave deve nella convenzione intervenire come obbligato solidale anche il proprietario.

Nel caso in cui il mutuatario, prima della stipulazione del mutuo, non abbia provveduto a far cancellare tutti i pegni esistenti sulla nave, l'Amministrazione ha facoltà di fare intervenire nella convenzione il creditore o i creditori pignoratizi, affinchè rinunzino al privilegio derivante dal pegno o dai pegni.

Se non sia possibile l'assenso di tutti i creditori pignoratizi oppure non si ritenga sufficiente la garanzia derivante dal pegno imposto, l'Amministrazione può richiedere l'imposizione di pegno su altre navi di proprietà del mutuatario, la costituzione di ipoteca di 1° grado su beni stabili del medesimo e ogni altra garanzia che essa ritenesse necessaria, sia isolatamente, sia cumulativamente.

Art. 8.

Prima della riscossione del mutuo l'armatore o proprietario mutuatario dovrà provare di aver fatto trascrivere e annotare sull'atto di nazionalità, secondo le disposizioni vigenti, il pegno pari all'ammontare del mutuo e di tre annate d'interessi e di una somma a calcolo per spese diverse oltre le ordinarie, siano o no ripetibili a rigore di legge. Sarà valida per la trascrizione la convenzione per la concessione de' mutuo, di cui all'articolo precedente.

Agli effetti della diminuzione del pegno saranno parimenti trascritti ed annotati sull'atto di nazionalità, allo scadere delle semestralità, le ricevute e gli altri documenti comprovanti il pagamento delle rate di capitale del mutuo.

Art. 9.

Il mutuatario fino alla estinzione del mutuo ed a garanzia di esso (nel caso di perdita della nave ovvero di abbandono per qualsiasi motivo o di avaria) è tenuto ad assicurare la nave con regolare contratto presso una Compagnia di gradimento dello Stato. Nella polizza devono essere incluse le seguenti clausole:

« La ditta (o persona) dichiara, e l'ente assicuratore ne prende atto, che gli eventuali indennizzi in caso di perdita totale della nave assicurata con la presente polizza, ovvero di abbandono della nave medesima per qualsiasi motivo, dovranno essere pagati allo Stato e per esso al Ministero delle finanze.

« L'assicuratore assume pure impegno che i risarcimenti per le avarie comuni e per quelle particolari, che non diano luogo alla dichiarazione di abbandono, saranno pagati quando la nave sia rimessa nel pristino stato, in modo da poter riottenere la più alta classe del Registro navale italiano.

« Se il ripristino della nave non abbia luogo, l'assicuratore è tenuto a pagare il risarcimento allo Stato e per esso al Ministero delle finanze ».

Il mutuatario deve obbligarsi inoltre a pagare alle singole scadenze le rate di premio dovute e ad esibire volta pe volta alla Capitaneria di porto presso la quale la nave iscritta la quietanza comprovante il relativo versament eseguito.

Lo Stato potrà richiedere che siano rinnovate le polizz in corso oppure completate con convenzione aggiuntiva così pure potrà richiedere che nei contratti di assicurazion oltre le clausole abituali secondo gli usi mercantili o a modifica delle medesime siano aggiunte tutte quelle clausol che riterrà più convenienti a garantire il suo credito pe caso di perdita della nave, di abbandono per qualsiasi motivo o di avaria.

Nel caso in cui la polizza fosse rinnovabile ogni sei mes o a più previ periodi il mutuatario deve parimenti dimostrare di aver eseguito la rinnovazione della polizza sempr con l'inclusione della clausola sopra riportata.

Il Ministero delle finanze a sua volta si impegna di restituire al mutuatario l'eventuale differenza fra la somm riscossa dall'assicuratore e quella di cui è creditore all data del pagamento per sorte principale, per accessori e pe spese.

Art. 10.

L'assicurazione deve sempre coprire la somma che deve essere restituita allo Stato e la relativa polizza deve contenere anche la clausola « valga o non ». Il valore assicurabile deve essere sempre determinato con perizia da parte dell'Istituto assicuratore.

Il mutuatario potrà essere obbligato dal mutuante durante il tempo in cui è valido il mutuo a versare presso l'Istituto assicuratore una o più rate del premio di assicurazione oppure a dare valida fidejussione per il caso in cui si sospendesse il pagamento di tale premio.

Gli istituti di assicurazione sono obbligati ad informare in tempo utile il Ministero delle comunicazioni, a mezzo della Capitaneria di porto, della prossima scadenza dell'assicurazione e della eventuale sospensione del pagamento del premio dell'assicurazione.

Il mutuatario deve notificare all'assicuratore per i contratti in corso la concessione del mutuo ed il relativo pegno navale a favore dello Stato.

Art. 11.

Il mutuatario deve obbligarsi a non vendere la nave durante il periodo di tempo stabilito quale durata del mutuo.

Se la persona dell'armatore è differente dalla persona del proprietario tale obbligo viene assunto dal proprietario.

Tale divieto di vendita sarà annotato sull'atto di nazionalità, ed in matricola.

L'Amministrazione si riserva di concedere il permesso di vendita nel Regno quando l'acquirente sia di suo gradimento e si assuma per conto del venditore mutuatario tutte le obbligazioni contratte da questo ultimo per ottenere il mutuo, salvo che non si provveda alla estinzione anticipata del residuo del mutuo stesso.

Il mutuatario per tutta la durata del mutuo dovrà provvedere a che la nave, per la quale è stato concesso il mutuo oppure le navi sulle quali è inscritto il pegno di garanzia conservino la inscrizione nella più alta classe del Registro navale italiano, o in classe inferiore, se sia consentito dal mutuante, eccettuati i periodi nei quali le navi siano in disarmo o in attesa di visita. In questi ultimi casi il mutuatario è tenuto a mantenere le navi in condizioni di poter ottenere le dette classifiche. La vigilanza, per quanto concerne l'adempimento delle condizioni di cui al precedente comma di questo articolo, è demandata, nel Regno, alle au·

torità marittime ed agli uffici tecnici di vigilanza della Regia marina, ed all'estero ai Regi consoli.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze si disporrà il versamento della somma mutuata agli aventi diritto in conformità alla convenzione di mutuo.

CAPO II.

*Amministrazione dei mutui.*

Art. 13.

Il servizio di riscossione delle rate semestrali di ammortamento dei mutui è vigilato dalla Intendenza di finanza della Provincia nella quale è sita la Capitaneria di porto di iscrizione delle navi.

L'Intendenza di finanza apre una partita per ogni mutuo e terrà conto delle singole rate semestrali di restituzione distintamente per la parte riguardante il capitale e per quella riflettente l'interesse.

Entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ciascun anno, l'Intendenza di finanza stende la situazione riassuntiva dei conti, firmata dall'intendente e dal direttore di ragioneria, rimettendone un esemplare al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) ed un'altra alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 14.

Le rate semestrali dei mutui sono pagabili a semestri scaduti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno con versamento nella sezione di Regia tesoreria della Provincia di circoscrizione dell'Intendenza di finanza presso cui è inscritto il mutuo.

La sezione di Regia tesoreria rilascia al mutuatario oppure a chi fa il versamento una dichiarazione provvisoria dei versamenti della Cassa depositi e prestiti; commuta lo importo dei versamenti in vaglia del Tesoro a favore della Cassa predetta (gestione speciale per la riserva matematica delle polizze gratuite di assicurazione) e comunica l'avvenuto versamento alla Intendenza di finanza e alla Direzione generale del tesoro.

Sulle somministrazioni in conto capitale del mutuo, fatte prima dell'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso, sono trattenuti gli interessi del 5 % dalla data dell'ordine di pagamento al 31 dicembre successivo, se il mutuo decorre dal 1° gennaio, oppure al 30 giugno successivo, se il mutuo decorre dal 1° luglio.

Sulle somministrazioni eventualmente fatte dopo l'inizio della decorrenza del mutuo sarà abbuonato il prorata di interesse 5 % dal 1° gennaio oppure dal 1° luglio alla data dell'ordine di pagamento.

Art. 15.

In caso di ritardo nel versamento delle semestralità, il mutuatario si intende senz'altro costituito in mora e sulle somme costituenti rate di capitale e interessi per le quali si sia verificata la mora, è tenuto a pagare gli interessi del 6 % all'anno da calcolarsi sino al giorno della eliminazione della morosità.

Ove il ritardo nel pagamento delle semestralità si protragga oltre i tre mesi, oppure quando non sia rinnovata l'assicurazione e pagato il relativo premio, ovvero quando il mutuatario non adempia alle condizioni di cui al penultimo comma del precedente art. 11 l'Intendenza di finanza potrà dichiarare decaduto il mutuatario dal mutuo e disporre il recupero della rimanenza della somma mutuata e degli accessori, in unica soluzione, anche coattivamente.

L'Intendenza di finanza stende a carico del mutuatario moroso, ai termini del precedente comma di questo articolo, un atto di liquidazione dello intero debito, con ingiunzione di pagare nel termine di 10 giorni in una con le spese e con gli interessi di mora del 6 per cento fino all'effettivo pagamento.

Trascorso il termine si procederà, nei modi stabiliti dal Codice di commercio, alla vendita della nave oppure alla espropriazione dei beni immobili sui quali sia costituita ipoteca e, trattandosi di garanzia mobiliare, si procederà alla vendita delle cose mobili sulle quali è attribuito il privilegio a norma degli articoli 68, 363 e 458 del Codice di commercio.

Quando si tratti di navi, si provvederà con le norme del Codice di commercio sul pegno navale.

Qualora dall'esecuzione dei beni specialmente vincolati in garanzia risulti ancora insoddisfatto il debito a carico del mutuatario, potrà procedersi alla esecuzione forzata su tutti i restanti beni del debitore moroso ovunque situati.

Art. 16.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 dicembre 1926.

*Il Ministro per le finanze:*
VOLPI.

*Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 29 gennaio 1927 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, che dà esecuzione alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925 tra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria.

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 26 gennaio 1927 - anno V, n. 156154, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua dovuta al Tesoro sul provento delle tasse portuali.

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che con lettera del 28 gennaio 1927, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 21 gennaio 1927, n. 16, che determina le facoltà e le attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati di esercizio delle Ferrovie dello Stato.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Scambio di ratifiche del Patto d'amicizia e di sicurezza italo-albanese.**

Addì 24 gennaio 1927 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche del Patto d'amicizia e di sicurezza firmato in Tirana il 27 novembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica albanese.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

**Dazi doganali.**

La media per il pagamento dei dazi d'importazione da valere dal 31 gennaio al 6 febbraio 1927 è stata fissata in L. 449, rappresentanti 100 dazio nominale e 349 aggiunta cambio.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I - PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e delle rendite**

del 29 gennaio 1927 - Anno V

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 92.04 | Oro | 450.08 |
| Svizzera | 448.90 | Belgrado | 41.10 |
| Londra | 113.09 | Budapest (pengo) | 4.075 |
| Olanda | 9.345 | Albania (Franco oro) | 451 — |
| Spagna | 387.60 | Norvegia | 5.93 |
| Belgio | 3.242 | Svezia | 6.22 |
| Berlino (Marco oro) | 5.527 | Polonia (Sloty) | — |
| Vienna (Schillinge) | 3.28 | Danimarca | 6.21 |
| Praga | 69.10 | Rendita 3,50 % | 65 — |
| Romania | 12.55 | Rendita 3,50 % (1902) | 59 — |
| Russia (Cervonetz) | 119.75 | Rendita 3 % lordo | 42.675 |
| Peso argentino oro | 21.91 | Consolidato 5 % | 82.45 |
| Peso argentino carta | 9.64 | Obbligazioni Venezie 3,50 % | 63 — |
| New York | 23.326 | | |
| Dollaro Canadese | 23.28 | | |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Smarrimento di ricevute.**

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 30.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1091 — Data della ricevuta: 21 settembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Prisco Alberto fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 23 — Ammontare della rendita 2315 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 907 — Data della ricevuta: 18 giugno 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Onesti Adalgisa fu Gennaro, per conto di Gennaro Battagliese — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita 175 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 313 — Data della ricevuta: 14 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Mastrallet Ernesto di Adolfo per conto di Baglioni Rosa di Angelo — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: 100, prestito nazionale 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 dicembre 1926.

*Il direttore generale*: CIRILLO.

**Smarrimento di certificati.**

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 30 *bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute di certificati di deposito relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta del certificato di deposito: 284 — Data della ricevuta del certificato di deposito: 27 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta del certificato di deposito: Sezione di Regia tesoreria di Torino — Intestazione della ricevuta del certificato di deposito: Borda Teresa Carlotta fu Egidio Melchiorre — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ricevute di certificati di deposito: 1 — Consolidato 3.50 per cento 1902: Capitale 2000 con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ai termini del'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta del certificato di deposito la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 dicembre 1926.

*Il direttore generale*: CIRILLO.

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso a 19 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.**

La Commissione giudicatrice del concorso a 19 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto Ministeriale del 10 giugno 1926, ha stabilito la seguente graduatoria dei concorrenti idonei:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Giustiniani Raimondo | con punti | 86 |
| 2. | Castellani Vittorio | » | 80.83 |
| 3. | Del Balzo Di Presenzano Giulio | » | 77 |
| 4. | Daneo Silvio | » | 76,66 |
| 5. | Soardi Carlo Andrea | » | 75 |
| 6. | Strigari Vittorio | » | 74 |
| 7. | Ferretti Raffaele | » | 73.50 |
| 8. | Cattani Attilio | » | 73.33 |
| 9. | Conti Mario | » | 73 |
| 10. | Spinelli Pier Pasquale | » | 73 |
| 11. | Capomazza Di Campolattaro Benedetto | » | 72.66 |
| 12. | Mellini Ponce De Leon Alberto | » | 72.50 |
| 13. | Scola Camerini Giovanni | » | 70.50 |
| 14. | Assettati Augusto | » | 70 |
| 15. | Torella Raimondo | » | 69.33 |
| 16. | Sacerdoti Di Carrobio Renzo | » | 69.33 |
| 17. | Perego Alberto | » | 69 |
| 18. | Manganella Diego | » | 68.66 |
| 19. | Cippico Tristan Alvise | » | 68.50 |
| 20. | Saffi Giorgio Aurelio | » | 68 |
| 21. | Roberti Guerino | » | 68 |
| 22. | De Simone Paolo | » | 67 |
| 23. | Grande Ettore | » | 66.33 |
| 24. | Casardi Aubrey | » | 66 |
| 25. | Brigidi Giuseppe | » | 65 |
| 26. | Staffetti Pier Carlo | » | 65 |

Roma, addì 21 gennaio 1927 - Anno V.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.